

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1712)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolata manovra fiscale decisa dal Governo per l'improbabile necessità di superare le gravi difficoltà in cui versano la finanza pubblica e l'economia del Paese trova nelle misure adottate con l'unico decreto-legge strumenti efficaci e caratterizzanti.

Peraltro, nel campo dell'imposizione diretta, il provvedimento, senza trascurare l'esigenza di assicurare maggiori entrate all'Erario, tende anche a riequilibrare il carico impositivo dei vari settori.

Tale obiettivo esso persegue: con l'aumento di 5 punti dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella riconsiderazione del carico complessivo dell'imposizione in confronto con quello del

precedente sistema; con un adeguamento dell'imposizione sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati ai livelli dei soppressi tributi fondiari; con un alleggerimento, per converso, attraverso la concessione di una particolare detrazione di lire 36.000 per i redditi di lavoro dipendente, delle più modeste categorie di reddituari, incisi anch'essi dalle misure globali di inasprimento fiscale.

Articolo 1. — Per quanto concerne l'elevazione delle aliquote delle imposte sul reddito delle persone giuridiche, la norma ne prevede l'applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1974, dettando disposizioni per il versamento dei conguagli dovuti dai sogget-

ti per i quali l'obbligo della dichiarazione e del versamento dell'imposta in base alla stessa dovuta si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento. In pratica l'ipotesi riguarda i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare e che pertanto hanno dovuto presentare la dichiarazione per la frazione di esercizio anteriore al 1° gennaio 1974, entro il 31 maggio del corrente anno e per i quali la residua frazione di esercizio ricadente nel 1974 comporti eventualmente l'obbligo di presentazione della dichiarazione in data anteriore all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 2. — Con riguardo alla seconda delle ricordate misure di manovra correttiva dell'imposizione sui redditi, va ricordato che, per effetto della entrata in vigore della riforma tributaria, i redditi dominicali dei terreni e i redditi dei fabbricati, in mancanza di una rivalutazione dei relativi estimi catastali adeguati ai nuovi livelli impositivi (14,70 per cento per l'ILOR, contro un'incidenza media precedente del 105-110 per cento per i redditi dominicali e del 32-33 per cento per i redditi dei fabbricati) verrebbero a fruire di una detassazione pari a circa i 2/3 del precedente carico tributario.

L'articolo 2, punto 15, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, prevede un adeguamento degli estimi catastali, già ancorati a valori anteguerra, nella consapevolezza che l'approvazione di aliquote moderate (14,70 per cento), come quelle stabilite per l'ILOR, esige un avvicinamento, nella maggiore misura possibile, dei valori catastali ai redditi effettivi.

Eguale il legislatore delegato (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597), nel prevedere l'impossibilità di una immediata revisione degli estimi catastali, demandava in via transitoria ad appositi decreti ministeriali l'aggiornamento degli estimi stessi; aggiornamento, tuttavia, che richiede grande ponderazione e conoscenza di elementi, in mancanza dei quali si potrebbe incorrere in gravi errori di valutazione e di sperequazione nel correlativo prelievo tributario.

In tale situazione e non potendo certamente ammettersi, soprattutto nelle attuali contingenze, una detassazione dei redditi in questione, con il provvedimento in esame si dispone per il biennio 1974-1975 la rivalutazione dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi dei fabbricati, ai fini dell'imposta locale sui redditi e conseguentemente delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche, prevedendosi per i redditi dominicali la moltiplicazione per quarantotto dei valori 1937-1959 iscritti in catasto e per i fabbricati la maggiorazione del 50 per cento dei coefficienti di aggiornamento stabiliti con il decreto ministeriale 10 settembre 1973, per l'anno 1973.

In pratica, per effetto delle rivalutazioni di cui trattasi, che lasciano impregiudicate le ordinarie procedure di aggiornamento con decreto ministeriale dei valori catastali per i redditi agrari, pur tenendo conto della incidenza della nuova imposizione personale nella quale confluiscono anche i redditi fondiari, viene ad operarsi un prelievo tributario in linea di massima non superiore a quello del preesistente sistema fiscale.

Articolo 3. — Nel quadro delle finalità di immediata realizzazione di entrate tributarie per fronteggiare le attuali esigenze di bilancio si colloca la disposizione dell'articolo 3 che prevede la concentrazione entro il corrente anno, della riscossione degli acconti di imposta stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 20 aprile 1974, a modifica delle norme portate dall'articolo 100-*quinquies* introdotto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 4. — Relativamente alla terza delle predette misure riequilibratrici dell'incidenza dell'imposizione sui redditi va rilevato che l'introduzione di una speciale detrazione di lire 36.000 per i titolari di soli redditi di lavoro dipendenti inferiori alle lire 4.000.000 annue, si traduce in una sostanziale diminuzione delle aliquote, oltre che in un ampliamento della fascia di inimpugnabilità per redditi ai quali corrisponde un'impo-

sizione totalmente assorbita dalle detrazioni.

In sostanza, per effetto della nuova speciale detrazione che, nel caso del lavoratore dipendente senza carichi di famiglia, eleva la zona di non imponibilità da lire 840.000 di reddito (detrazioni di imposta di lire 36.000 per quota esente + lire 36.000 per spese di produzione + lire 12.000 per oneri personali) a lire 1.200.000 (corrispondente alle detrazioni d'imposta sopra ricordate più la speciale detrazione di lire 36.000), i redditi superiori a tale limite, ma compresi nella fascia di lire 4 milioni annue, fruiscono di una sensibile riduzione della incidenza effettiva del tributo, come dimostra il seguente esempio:

«Lavoratore dipendente con reddito annuo di lire 3.000.000, ammogliato, con un figlio; l'imposta corrispondente ammonta a lire 330.000 che, depurata delle deduzioni spettanti in lire 127.000 (lire 36.000 per quota esente, lire 36.000 per spese di produzione, lire 12.000 per oneri personali, lire 36.000 per la moglie e lire 7.000 per il figlio) determina un debito d'imposta di lire 203.000, pari ad una aliquota reale di lire 6,77 per cento sul reddito complessivo. L'ulteriore deduzione di lire 36.000 fa diminuire l'imposta dovuta a lire 167.000 e l'aliquota, in termini reali, scende pertanto al 5,57 per cento.

Articolo 5. — Viene istituita un'imposta straordinaria da applicarsi *una tantum* a carico di tutti i soggetti (persone fisiche, persone giuridiche e società di persone), possessori di case di abitazioni, ivi comprese quelle adibite a studi privati ed uffici, alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

L'imposta è commisurata al numero dei vani catastali e, in mancanza di accatastamento, al numero dei vani principali ed accessori, computando i vani accessori in ragione di un terzo del loro numero.

Lo stesso articolo esclude dall'applicazione dell'imposta straordinaria le unità immobiliari ad uso di alloggi collettivi, quali convitti, collegi e simili, nonché le costruzioni rurali definite dall'articolo 39 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973.

Articolo 6. — Prevede una graduazione dell'ammontare dell'imposta in relazione alle diverse situazioni dei possessori dell'immobile con riguardo all'utilizzazione degli immobili stessi, in funzione della diversa capacità contributiva espressa dalla predetta utilizzazione.

In particolare, mentre la misura normale di detta imposta è stabilita in ragione di lire 8.000 per vano, la stessa è ridotta a lire 3.000 per le case di abitazione soggette a regime vincolistico alla data del 1° dicembre 1969.

Sempre nel quadro della considerazione della capacità contributiva del proprietario dell'immobile:

a) è prevista l'applicazione dell'imposta nella misura di lire 5.000 a vano, per la casa di abitazione utilizzata direttamente dal proprietario nel comune della sua residenza anagrafica ed è limitata la commisurazione del tributo al numero dei vani eccedenti il numero dei componenti la famiglia anagrafica del proprietario medesimo;

b) l'imposta è elevata a lire 20.000 per vano relativamente alle case di abitazione che il proprietario possiede in aggiunta a quella che costituisce l'abitazione principale, quando le abitazioni secondarie siano ubicate in comuni classificati stazioni di cura, soggiorno, turismo, ovvero con popolazione superiore a un milione di abitanti;

c) la misura dell'imposta è elevata infine a lire 50.000 per vano per le case di abitazione classificabili di lusso a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 7. — Stabilisce una serie di esclusioni dall'applicazione del tributo in considerazione della particolare natura degli enti proprietari degli immobili. Restano così al di fuori dell'ambito di applicazione dell'imposta straordinaria lo Stato e gli altri enti territoriali, i partiti e i sindacati dei lavoratori, gli enti pubblici e gli altri enti morali aventi scopo di assistenza, beneficenza e simili, gli enti di cultura, la Gescal, l'Incis e gli istituti autonomi per le case popolari, ecc.

L'esclusione dal tributo è disposta infine nei confronti dei proprietari di case di abitazione di tipo popolare costruite con il contributo dello Stato, semprechè siano stati essi stessi gli originali assegnatari degli immobili.

Articolo 8. — Stabilisce le modalità di versamento dell'imposta con richiamo alle disposizioni relative ai versamenti diretti stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la formazione dei ruoli speciali in relazione alle ipotesi di mancato o insufficiente versamento. Lo stesso articolo, infine, dispone l'applicazione di una soprattassa, per il caso di omesso o insufficiente versamento, in misura pari alla somma non versata.

Articolo 9. — Dispone la compilazione di un'apposita dichiarazione contenente gli elementi serviti per la liquidazione del tributo, prescrivendo che tale dichiarazione sia allegata alla prima dichiarazione dei redditi da presentarsi successivamente al 31 dicembre 1974, con la specificazione che nel caso in cui il proprietario dell'immobile non sia soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'allegazione deve essere effettuata alla dichiarazione del soggetto passivo nel cui imponibile confluiscono i redditi del proprietario dell'immobile.

Ai soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi, ai sensi delle disposizioni sull'accertamento contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è fatto obbligo di presentare apposita dichiarazione relativa alla liquidazione dell'imposta straordinaria entro il 31 marzo 1975 all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale.

Lo stesso articolo stabilisce inoltre l'obbligo di allegare alla speciale dichiarazione in parola le attestazioni comprovanti il versamento dell'imposta e stabilisce altresì le sanzioni applicabili per il caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione.

Articolo 10. — Richiama le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi per il controllo delle dichiarazioni relative alla liquidazione del tributo, l'eventuale loro rettifica e l'accertamento d'ufficio, stabilendo che l'imposta straordinaria non è deducibile dagli imponibili delle imposte sul reddito.

Articolo 11. — Stabilisce infine l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per l'imputazione delle entrate derivanti dall'applicazione dello straordinario tributo.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione.

Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 9 luglio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e di stabilire una imposizione straordinaria sulle case di abitazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 9 per cento e al 7,50 per cento. I soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad eseguire il versamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote entro il 31 luglio 1974.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per ciascuno dei periodi d'imposta 1974 e 1975 la determinazione dei redditi dominicali dei terreni è effettuata moltiplicando per quarantotto i redditi iscritti in catasto, ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Agli stessi fini i redditi imponibili dei fabbricati sono determinati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1973 con decreto ministeriale 10 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 ottobre 1973, maggiorati del cinquanta per cento.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 100-*quinquies* aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1974, n. 116, è sostituito dal seguente:

« Gli acconti d'imposta di cui all'articolo 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'articolo 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

Art. 4.

Per i redditi di lavoro dipendente e per quelli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di importo annuo non superiore a lire 4 milioni, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, è concessa una detrazione ulteriore di lire 36.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione sarà computata per l'anno 1974 in sede di conguaglio da effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione medesima trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Se i redditi di lavoro dipendente che hanno beneficiato in sede di ritenuta alla fonte della detrazione di cui al comma precedente concorrono alla formazione di un reddito complessivo lordo, comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma delle lettere a) e b) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di ammontare superiore a lire 4 milioni annue, il diritto alla detrazione medesima viene meno e il relativo recupero è effettuato dall'ufficio delle imposte sulla base della dichiarazione annuale dei redditi o dell'accertamento.

Art. 5.

Le persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e quelli indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano proprietari di case di abitazione, comprese quelle adibite a studi privati ed uffici, sono tenuti una volta tanto al pagamento di un'imposta straordinaria commisurata al numero dei vani catastali.

Per gli immobili di cui al comma precedente, non censiti in catasto, la consistenza in vani si determina sommando ai vani principali, ivi compresa la cucina, i vani accessori e computando questi ultimi in ragione di un terzo del loro numero.

Non sono soggette al contributo le unità immobiliari ad uso di alloggi collettivi di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, nè le costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 6.

L'imposta straordinaria è stabilita nella misura di lire ottomila per vano, ridotta a lire tremila per le case di abitazione soggette al regime vincolistico delle locazioni alla data del 1° dicembre 1969.

Per la casa di abitazione del proprietario nel comune di residenza anagrafica l'imposta si applica nella misura di lire cinquemila a vano, e limitatamente ad ogni vano eccedente il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

La misura dell'imposta è elevata a lire ventimila a vano per le case di abitazione a disposizione del proprietario ubicate in comuni diversi da quello di residenza del proprietario medesimo, classificati stazioni di cura, soggiorno o turismo ovvero con popolazione superiore a un milione di abitanti. La maggiorazione non si applica nei confronti dei soggetti che siano proprietari di una sola casa di abitazione.

La misura dell'imposta è elevata a lire cinquantamila a vano per le case di abitazione classificabili di lusso a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 7.

L'imposta straordinaria prevista dal presente decreto non è dovuta per gli immobili di proprietà:

- a) dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
- b) dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali;
- c) dei sindacati dei lavoratori, dipendenti o autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) degli enti pubblici, fondazioni ed enti morali legalmente riconosciuti per uno scopo specifico di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o per altri specifici scopi di pubblica utilità;
- e) degli enti di culto, degli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e degli ordini religiosi, limitatamente agli immobili non locati;
- f) della GESCAL, dell'INCIS, degli istituti autonomi case popolari e degli altri enti ed istituti di cui all'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle cooperative edilizie e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge e che siano costituiti esclusivamente tra soci aventi i requisiti necessari per diventare assegnatari di alloggi a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.

L'imposta non è dovuta inoltre per le case di abitazione di tipo popolare costruite con il concorso o contributo dello Stato delle quali alla data del presente decreto sia proprietario l'originario assegnatario.

Art. 8.

L'imposta straordinaria deve essere versata entro il 31 dicembre 1974 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui circoscri-

zione è il domicilio fiscale del contribuente. Il versamento può essere effettuato anche mediante conto corrente postale con indicazione della causale « imposta straordinaria sulle case di abitazione » e del capitolo di bilancio che verrà istituito a norma del successivo articolo 11.

In caso di mancato o insufficiente versamento le somme non versate sono iscritte in ruoli speciali e riscosse con le norme previste per la riscossione delle imposte sui redditi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la soprattassa in misura pari alla somma non versata.

Art. 9.

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta straordinaria in base al presente decreto devono presentare, contestualmente alla prima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, successiva al 31 dicembre 1974, apposita dichiarazione contenente gli elementi che sono serviti per la liquidazione del tributo, su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare all'ufficio delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale la dichiarazione di cui al primo comma entro il 31 marzo 1975.

I proprietari di case di abitazione i cui redditi si cumulano, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con quelli dei soggetti passivi di tale imposta, devono presentare la dichiarazione di cui al primo comma unitamente alla dichiarazione dei redditi dei predetti soggetti.

Alla dichiarazione prescritta dal presente articolo devono essere allegate le attestazioni comprovanti il versamento dell'imposta.

In caso di omissione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila.

In caso di incompletezza o infedeltà della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila.

Art. 10.

Per il controllo delle dichiarazioni presentate e per l'eventuale rettifica o accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'imposta straordinaria prevista dal presente decreto non è deducibile ai fini della determinazione delle imposte sul reddito.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 11.

Le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato e dovranno affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI —
COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI